

proposta di legge n. 474

a iniziativa del Consigliere Trenta

presentata in data 19 febbraio 2015

ISTITUZIONE DI ELENCHI DI FISIOTERAPISTI, DI LOGOPEDISTI
E DI TERAPISTI DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA
PRESSO LE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge regionale ha il fine di garantire ai cittadini, in attuazione di quanto disposto dell'articolo 32 della Costituzione, l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte di personale qualificato.

La proposta di legge regionale richiede l'istituzione, presso ciascuna azienda sanitaria locale dell'ASUR Marche, dei seguenti elenchi regionali:

- l'elenco dei fisioterapisti, individuati ai sensi del decreto del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 741;

- l'elenco dei logopedisti, individuati ai sensi del decreto del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 742;

- l'elenco dei terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, individuati ai sensi del decreto del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n. 56.

Ognuna delle suddette figure professionali, che potranno essere iscritte all'albo solo nel caso siano in possesso dell'inerente diploma universitario o attestato equipollente, svolgerà la propria attività in regime libero-professionale.

Art. 1*(Istituzione degli elenchi)*

1. Al fine di garantire ai cittadini l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte di personale qualificato, presso ciascuna azienda sanitaria locale dell'ASUR Marche, è istituito, un elenco regionale dei fisioterapisti, individuati ai sensi del decreto del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 741, un elenco regionale dei logopedisti, individuati ai sensi del decreto del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 742, e un elenco regionale dei terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, individuati ai sensi del decreto del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n. 56, che svolgono la loro attività in regime libero-professionale.

Art. 2*(Requisiti e modalità di iscrizione e tenuta degli elenchi)*

1. Agli elenchi dei fisioterapisti possono essere iscritti coloro che sono in possesso del diploma universitario di fisioterapista, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche o di diploma o attestato equipollente.

2. Agli elenchi dei logopedisti possono essere iscritti coloro che sono in possesso del diploma universitario di logopedista, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.lgs 502/1992 o di diploma o attestato equipollente.

3. Agli elenchi dei terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva possono essere iscritti coloro che sono in possesso del diploma universitario di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, conseguito a termine di legge universitaria o di diploma o attestato equipollente.

4. Il dirigente della struttura competente in materia di sanità istituisce gli elenchi di cui ai commi 1, 2 e 3 e ne stabilisce le modalità di tenuta, da parte delle aziende ASUR Marche.

5. Ai fini delle iscrizioni agli elenchi di cui ai commi 1, 2 e 3, i soggetti interessati presentano al dirigente di cui al comma 4 un'istanza e contestualmente ad essa, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), la dichiarazione sostitutiva del possesso del diploma universitario richiesto. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il

dirigente, a seguito dell'esame dell'istanza e della relativa dichiarazione sostitutiva, presentate, procede all'iscrizione.
